



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5856 del 2019, proposto da

Marco Canobbio, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Taranto 21;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- del Decreto Registro decreti prot. n. 0000092 del 20.03.2019 notificato il 26.03.2019, con il quale il sig. CANOBBIO MARCO è stato escluso dalla procedura selettiva “concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale”;
- degli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ed in particolare:

a) Scheda medica del 08.03.2019 della Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo la quale il sig. CANOBBIO MARCO, discontinuo dal 1999, sarebbe affetto da "deficit dell'acutezza visiva naturale" e di conseguenza, giudicato "non idoneo" a prestare servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco;

b) Verbale n. 30 del 08.03.2019 con cui la Commissione Accertamenti Sanitari dei Vigili del Fuoco, incaricata di accertare il possesso dei requisiti psico fisici ed attitudinali del personale, costituita con D. del Capo Dipartimento n. 148 del 19 giugno 2018 e riunita presso la sede della Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Roma, Via Pigafetta n. 3), ha giudicato il sig. CANOBBIO MARCO affetto da "deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 01/10; OS 02/10)"; nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di invalidità e/o di inefficacia del contratto di lavoro eventualmente stipulato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con i Sig.ri, - Polverino Vincenzo, nato il 22/07/1986, residente in Via Bortolo Pollini n. 12, -25087 Salò (BS). Burrassi Michele, nato il 22/11/1983, residente in Viale Piacenza n. 73, - 43126 Parma, e Fiordi Fabio, nato il 25/10/1986 residente in Roma 00132 Via Gionata n. 50, o con altro soggetto in diretta conseguenza della esclusione del sig. CANOBBIO MARCO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2020 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio,

visto l'esito favorevole della verifica, depositata in data 25.6.2019 , in esecuzione del Decreto Cautelare n. 3029 del 2019;

rilevato che il ricorso è stato partecipato ad un solo controinteressato; considerata la necessità di evocare in giudizio tutti i controinteressati, autorizza l'integrazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami sul sito internet della amministrazione resistente, precisando che la richiesta dovrà essere avanzata dalla parte ricorrente alla indicata amministrazione entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e dovrà contenere una copia del ricorso, della presente ordinanza, nonché i nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa.

La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar la certificazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta.

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 8 maggio 2020.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), conferma il Decreto Cautelare n. 3029 del 2019 e dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 8 maggio 2020.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.